**Camera dei Deputati**

**XII Commissione Affari sociali**

**Schema di decreto legislativo recante l’istituzione dell’assegno unico ed universale per i figli a carico (atto 333/2021)**

La Federazione tra le Associazioni Nazionali delle persone con Disabilità esprime parere positivo sulla delega esercitata dal Governo di cui alla legge 1 aprile 2021 n. 46, concernente l’assegno unico universale.

Si tratta innanzitutto di una misura di semplificazione normativa sostitutiva di un sistema complesso di prestazioni e detrazioni fiscali attualmente vigenti.

Vengono, infatti, sostituiti: detrazioni fiscali per i figli a carico under 21, assegni al nucleo familiare e assegno temporaneo, bonus bebè, premio alla nascita, assegni per il nucleo di famiglie numerose.

Si tratta di una misura significativa soprattutto se letta in relazione a quel pacchetto di interventi, finalizzato al potenziamento del welfare e che prende il nome di “Family act”.

Particolare rilievo per le famiglie con figli disabili dovrà essere dato allorquando si tratterà della materia del sostegno per le spese delle famiglie con figli con patologie, che costituisce uno dei dieci punti di questo pacchetto complessivo.

Bene la previsione del testo del decreto delegato di revisioni specifiche per famiglie con figli disabili e ciò sia in termini di concessione del beneficio senza limiti di età, sia in relazione alle maggiorazioni previste a seconda del diverso grado di disabilità.

In proposito, tuttavia, il legislatore delegato ha previsto una differenziazione degli importi a seconda che trattasi di figli in situazione di non autosufficienza, di disabilità grave e di disabilità media.

Si tratta certamente di ragioni di equità sostanziali ma le diverse categorie proposte ai fini di diversificare gli importi non hanno una definizione univoca dell’ordinamento e il riferimento a quelle adottate ai fini ISEE non appare funzionale alle ragioni su cui si fonda l’assegno unico universale.

Un esempio per tutti: i minori di età, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della loro età (con diritto all’indennità di frequenza) sono classificati dal decreto ISEE come “disabili medi” e posti ai fini della quantificazione dell’importo dell’assegno al grado più basso.

In buona sostanza per i minorenni la disabilità grave ai fini ISEE finisce per essere assorbita nella non autosufficienza, determinando di fatto l’inapplicabilità della maggiorazione di 95 euro permanendo una forbice netta 85-105.

Per la maggiorazione relativa ai minori disabili si propone quindi la semplificazione tra coloro che percepiscono l’indennità di frequenza e coloro che percepiscono l’indennità di accompagnamento con maggiorazioni rispettivamente di euro 95 ed euro 105.

In tali casi non può non sottolinearsi come sono proprio i minori con difficoltà a costituire una delle maggiori forme di impegno, anche economico per le famiglie.

Più opportuno sarebbe stato distinguere semplicemente i figli con disabilità in “gravi” e “non gravi”, con un limite minimo di disabilità pari ai 2/3.

Tutto ciò renderebbe più uniforme, più equa l’applicazione dell’istituto su tutto il territorio nazionale.

Bene la previsione della neutralità fiscale del beneficio che, quindi, non concorre alla formazione del reddito complessivo delle persone e delle famiglie; così come la compatibilità dell’assegno rispetto alle altre prestazioni sociali da qualsiasi ente pubblico erogate.

Probabilmente è ferma la ovvia sussistenza delle risorse disponibili, i limiti di ISEE per le famiglie con figli disabili dovrebbero essere diversificati, in aumento, rispetto a quelle delle famiglie ordinarie, in considerazione del diverso impegno anche economico delle stesse.

Roma, 14 dicembre 2021

Il Presidente nazionale FAND

 Nazaro Pagano